

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
SEZIONE COMMERCIALE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Sergio Memmo, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis promossa da:

MUTUATARIO

OPPONENTE

CONTRO

BANCA

OPPOSTO

CONCLUSIONI delle parti: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

BANCA notificava all'odierno attore atto di pignoramento immobiliare del bene ipotecato per un credito pari ad € 752.825,94, oltre interessi di mora sul capitale, cui seguiva, contestualmente, l'avvio della procedura esecutiva n. omissis R.G.E. in conseguenza del mancato adempimento delle obbligazioni contratte con contratto di mutuo fondiario stipulato in data 3.04.2008, a rogito del Notaio omissis, per l'acquisto di un immobile sito in OMISSIS.

Con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c., MUTUATARIO, proponeva atto di opposizione richiedendo la sospensione della procedura esecutiva in corso. Rigettata l'istanza ed assegnati i termini per l'introduzione del giudizio di merito, l'attore introduceva il presente giudizio e, avvalendosi di una relazione peritale di parte, formulava tre distinte censure, e, precisamente, l'indeterminatezza degli interessi corrispettivi, la pratica usuraria della pattuizione avente ad oggetto gli interessi moratori vietata ex art. 1815, comma 2, c.c., e la pratica dell'ammortamento "alla francese" per violazione degli artt. 1418, comma 1, e 1346 c.c..

BANCA si costituiva in giudizio contestando tutte le censure. In corso di causa, sulla non opposizione di tutte le parti, veniva disposta l'estromissione dal giudizio della omissis., con concessione alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.. Rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta per la decisione all'udienza del 15.01.2020 con concessione dei rituali termini per il deposito di comparsa conclusionale e replica.

Sull'indeterminatezza del tasso di interesse

Con la prima censura l'opponente sostiene che il contratto di finanziamento a tasso fisso prevedeva la restituzione della somma mutuata (€ 650.000) mediante la restituzione di 50 rate semestrali posticipate di € 26435,71 ciascuna con applicazione tasso di interesse pari al 6,48 % nominale annuo (cfr. atto di erogazione e quietanza del 30.5.2008 in atti).

Sostiene l'opponente che nella determinazione del TAEG /ISC non si sia tenuto conto di tutte le spese che sa suo dire ammonterebbero ad € 37829,35 tenuto conto anche della

Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Sergio Memmo, n. 1510 del 29 giugno 2020

commissione di estinzione anticipata commisurata in valore percentuale variabile (1,50 % per i primi 120 mesi, 2,40% per i successivi 240 mesi e 3% oltre i 240 mesi).

L'incidenza di tali spese, secondo la perizia di parte, porterebbe ad un TAEG/ISC pari al 7,23% in luogo di quello indicato dalla banca, pari 6,724%.

L'erronea indicazione di un TAEG non corrispondente a quello reale determinerebbe, a dire dell'opponente, determinerebbe la nullità della relativa clausola negoziale e la necessità di fare applicazione del tasso legale ex art. 1284 III comma c.c..

Il giudicante ritiene che la censura non meriti accoglimento.

Il tasso annuo effettivo globale (TAEG), detto anche Indicatore sintetico di costo (ISC), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito.

Tale indicatore, è stato recepito dalla Deliberazione del CICR del 4/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, "a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima".

L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.

Da ciò discende che l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.

Merita di essere condiviso l'orientamento sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, che, muovendo da tale ultima considerazione osserva che l'omessa o l'erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto concedente (si veda, da ultimo, Trib. Roma 121/2018, nonché nello stesso senso: Trib. Napoli Nord III 9.7.2018, Trib. Verona 11.6.2018).

Occorre rilevare infatti che l'ISC nei contratti di mutuo è calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) ai sensi dell'art. 122 del TUB, con la differenza che, mentre l'art. 125 bis del TUB (inserito nel Titolo VI, Capo II del TUB, intitolato "Credito al consumo") al comma 6 commina espressamente la nullità delle clausole del contratto relative a costi non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG, analoga espressa sanzione non è prevista con riferimento all'ISC.

Deve ritenersi, pertanto, che l'erronea indicazione dello stesso implichi mera violazione di un dovere informativo, inquadrabile fra le violazioni di regole di comportamento, che possono generare al più responsabilità precontrattuale, se il mutuatario dimostri che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, egli non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perché lo avrebbe stipulato con altro intermediario).

Prim'ancora che sotto l'aspetto del calcolo effettuato dal perito di parte, le conclusioni a cui giunge l'attore non convincono sotto il profilo della sanzione ipotizzata trattandosi di un indice avente "finalità prettamente informativa, da calcolarsi secondo la formula elaborata dalla Banca d'Italia" e che "non è oggetto di autonoma pattuizione, nè rientra nella nozione di tassi d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticate che devono essere correttamente

Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Sergio Memmo, n. 1510 del 29 giugno 2020

indicati nel contratto per la validità delle corrispondenti clausole (art. 117 TUB, comma 4)(...)".

Ne consegue che l'eventuale errata indicazione dell' ISC - peraltro tutt'altro che suffragata non avendo il consulente degli opponenti utilizzato ai fini del calcolo la medesima formula dettata dalla Banca d'Italia bensì avendovi incluso costi e oneri del tutto estranei (cfr ad es. la commissione per estinzione anticipata) - non incide "sugli elementi strutturali del contratto (accordo, causa, oggetto), ma può al più determinare una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione legislativamente imposti all'operatore bancario a tutela del contraente debole, con conseguente responsabilità precontrattuale.

Sulla natura usuraria degli interessi di mora.

Anche in questo caso si sostiene che a fronte della previsione di un tasso di interesse moratorio pari all'8,48 %, pari alla percentuale del tasso di interesse corrispettivo previsto all'art. 4 del contratto maggiorato di due punti, il tasso reale dell'interesse moratorio sia pari all'11,29%, ampiamente superiore rispetto al tasso soglia praticato per il secondo semestre del 2008 per i mutui a tasso fisso, pari al 9,060%.

Anche tale tesi non convince per un duplice ordine di ragioni.

I giudici di legittimità non hanno mai dubitato dell'applicabilità del "tasso soglia" anche agli interessi di mora (Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 15-01-2019) 17-10-2019, n. 26286; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 5598 del 06/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 9532 del 22/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003; Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000).

Ciò che preme sottolineare è tuttavia il contrasto giurisprudenziale riguardante l'aumento del TEGM ai fini del calcolo dell'usurarietà degli interessi di mora.

Sul punto si sono succedute pronunce dal contenuto opposto.

Secondo Cass. Del 30/10/2018 n. 27422 *"il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l'usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi dell'art. 2 l. 108/96, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di "mora soglia", ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia"*.

Dunque, secondo la Suprema ai fini del tasso soglia deve considerarsi esclusivamente il TEGM pubblicato nei Decreti Ministeriali pro tempore vigenti, incrementato degli ordinari coefficienti, senza fare luogo ad alcuna maggiorazione. Ciò ancorché un'indagine statistica a fini conoscitivi condotta dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano Cambi, nel lontano 2002, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Con altra sentenza n. 26286 dello stesso anno la Suprema Corte ha tuttavia affermato che *"Nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, si configura la cosiddetta usura c.d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2. Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Sergio Memmo, n. 1510 del 29 giugno 2020

determinare il "tasso soglia". Infatti, poichè la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4. Tuttavia, resta fermo che, dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato - senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la "parte" corrispettiva da quella moratoria -, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, il "tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione di massimo scoperto)".

Quindi al "tasso soglia" ordinario che si determina, secondo la previsione originaria di cui alla legge 108/96, aumentando il TEGM pubblicato dai decreti ministeriali di riferimento del 50% (e, a seguito del 13 maggio 2011, n. 70, aumentandolo del 25%, con un ulteriore margine aggiuntivo di 4 punti percentuali) deve essere sommato "il "tasso soglia di mora" con un ulteriore aumento del 2,1% del TEGM.

In conseguenza di tale contrasto, con ordinanza interlocutoria n. 26946 del 22 ottobre 2019, la Corte di Cassazione, sez. I, ha rimesso al Primo Presidente, ai fini dell'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione relativa assoggettamento degli interessi di mora alla disciplina antiusura e, soprattutto, l'applicazione della maggiorazione di 2,1 punti percentuali nel calcolo del TEGM in riferimento al tasso di mora ("se alla stregua del tenore letterale degli artt. 644 c.p. e 2 comma 1 della legge n. 108/1996, nonché dalle indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest'ultima legge,[...] il principio di simmetria consenta [...] di escludere l'assoggettamento degli interessi di mora alla disciplina antiusura, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del TEGM; e se, in caso contrario, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degli interessi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del TEGM di cui al comma primo citato art. 2 cit., o se, viceversa, la mera rilevazione del relativo tasso medio [...] imponga di verificarne l'avvenuto superamento nel caso concreto e con quali modalità debba aver luogo tale riscontro").

Il problema, dunque, si pone con riferimento al principio di simmetria e, sebbene la questione sia stata rimessa alle Sezioni Unite in forza del contrasto rilevato, il giudicante ritiene che allo stato non possa che essere privilegiato l'orientamento che si fonda sul rispetto del principio di simmetria, il quale fa leva sull'esigenza di assicurare l'omogeneità dei dati in base ai quali devono essere calcolati, rispettivamente, il tasso effettivo globale applicabile al contratto concretamente stipulato tra le parti ed il tasso effettivo globale applicabile al contratto concretamente stipulato fra le parti ed il tasso effettivo globale medio, che costituisce a sua volta la base per la determinazione del tasso soglia.

Sul punto non può non richiamarsi il precedente della Suprema Corte (Cass. SU 16303/2018) in tema di "commissione di massimo scoperto".

Da ciò, dunque, consegue che il parametro di riferimento da prendere in considerazione non è quello indicato dal consulente di parte (TEGM 9,06%), ma è pari a quel parametro maggiorato del 2,1%, dunque pari all'11,16%.

La seconda questione attiene alle voci di costo da includere.

Nella perizia di parte si è rilevato uno scostamento del 2,81% tenendo conto della commissione di estinzione anticipata fra i costi del finanziamento.

Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Sergio Memmo, n. 1510 del 29 giugno 2020

In realtà, ai fini della verifica dell'usura, non può neppure essere presa in considerazione – come prospettato dall'opponente – la penale espressamente prevista in contratto a carico del mutuatario per il caso di anticipata estinzione del rapporto di mutuo, costituendo quest'ultima un onere meramente eventuale inerente all'erogazione del credito.

Ad avviso del giudicante la commissione di estinzione anticipata (la quale non concorre a determinare il TEGM) non pare assimilabile ad una clausola penale e, quindi, agli oneri connessi all'erogazione del credito, quanto piuttosto ad una multa penitenziale ex art.1373 c.c. (cfr. Corte d'Appello di Roma, aprile 2006), costituendo la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell'istituto di credito per l'esercizio del diritto di recesso (cd. prezzo del recesso), evento, peraltro, del tutto incerto, sia nell'an (in quanto dipendente in modo esclusivo dalla volontà della parte), sia nel quantum (il costo dell'estinzione anticipata non è, infatti, preventivamente quantificabile, non potendosi prevedere, al momento della stipula, quello in cui il mutuatario deciderà di recedere dal contratto).

D'altra parte, diversamente opinando, non essendo i tassi effettivi globali medi comprensivi della commissione di estinzione anticipata, si finirebbe con il porre a raffronto – anche in questo caso - valori disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della commissione di estinzione anticipata, e tasso soglia che esclude tale commissione), senza alcun fondamento logico, oltre che giuridico ed in violazione del principio di simmetria di cui sopra.

Ne consegue che epurando il calcolo del perito di parte di tale costo lo scostamento si riduce ad appena lo 0.70 % (complessivamente 9,18%, pari all' 8,48 maggiorato dello 0,70 per le ulteriori spese) e, conseguentemente il tasso soglia, come sopra determinato, non risulta essere stato superato.

Sull'illegittimità del sistema dell'ammortamento cd "alla francese"

Parte opponente ha contestato anche la pratica del cd. "ammortamento alla francese" denunciando la violazione del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto della pattuizione degli interessi ultralegali, atteso che il predetto metodo difetterebbe dei requisiti di puntuale specificazione degli interessi.

Anche tale eccezione è palesemente infondata.

Invero l'art.1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie regolata. In altri termini si ha interesse composto rilevante agli effetti dell'art.1283 c.c. se, e soltanto se, gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via. Per contro, come la giurisprudenza di merito ha ormai chiarito, il piano di ammortamento alla francese prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale. Ciò posto, tale metodo comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unitamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale (Trib. Pescara 10.4.2014).

Tale metodo mantenendo costante nel tempo la rata e quindi l'onere finanziario del debitore comporta un più lento ammortamento del capitale e quindi ceteris paribus la produzione di maggiori interessi.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Sergio Memmo, n. 1510 del 29 giugno 2020

Inoltre il piano di ammortamento non viola gli artt. 1346,1418,1419, e/o 1284 c.c., non risultando affetto da indeterminazione o incertezza, essendo riportate le condizioni economiche del rapporto.

Il piano di ammortamento a rate costanti (e cioè "alla francese") non importa, infatti, né indeterminazione del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo – come già detto - prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente (v. anche Cass. Sez. I, 22 maggio 2014, n 11400: "la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia").

Nel caso specifico poi si tratta di un mutuo a tasso fisso in cui la rata di pagamento è costante (€ 26435,95), ne consegue che oltre all'indicazione in termini percentuali del tasso di interesse pattuito, nel piano di ammortamento allegato al contratto risulta "crystallizzato" il piano finanziario di pagamenti rateali con gli importi specifici delle somme destinate al pagamento di interessi che comporranno la rata periodica. Tanto a differenza di quanto avviene nei finanziamenti a tasso variabile dove il piano di ammortamento è solo relativo al primo periodo essendo il tasso soggetto alle successive fluttuazioni di mercato.

L'opposizione deve essere pertanto rigettata con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite come liquidate in dispositivo.

Restano compensate le spese di giudizio fra l'opponente e il convenuto omissis, estromesso in corso di causa su accordo delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- respinge l'opposizione
- condanna la parte opponente al rimborso delle spese di lite che si liquidano € 10.000 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a rimb spese forf come per legge.

Lecce, 26 giugno 2020

Il Giudice
Dott. Sergio Memmo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*